

Disciplinare di Gara per l'affidamento dei servizi assistenziali e diversi presso la struttura residenziale per anziani e disabili denominata "Casa Domotica" sita in Firenze, in Piazza Leopoldo n. 6/b.

CIG. 6637321A8D

CPV: 85311000-2

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e suo ammontare

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Società della Salute di Firenze, con sede in Firenze, Viale della Giovine Italia n. 1/1, con provvedimento del Direttore 25 marzo 2016, n. 6, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente a oggetto: **Servizi assistenziali e diversi presso la struttura residenziale denominata "Casa Domotica" per anziani e disabili sita in Firenze, in Piazza Leopoldo n. 6/b.**

Art. 2 - Modalità , descrizione e luogo di svolgimento delle attività e destinatari

Le modalità e il luogo di svolgimento dell'attività, nonché i destinatari del servizio sono rispettivamente individuati dal capitolato speciale di appalto.

Art. 3 – Normative di riferimento

I servizi da acquisire, per l'oggetto e le finalità, rientrano fra quelli previsti nell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 (Allegato IIB) e, quindi, l'aggiudicazione dell'appalto è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65, 225 e dalle altre disposizioni del suddetto decreto legislativo espressamente richiamate nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale di appalto.

Normativa sulle associazioni di utilità sociale - cosiddette Onlus (decreto legislativo n. 460/97), legge sulle associazioni di promozione sociale (legge n. 383/00), legge sulle cooperative sociali (legge n. 381/91), decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del 25 maggio 1995, che elenca le attività che possono essere svolte dalle associazioni di volontariato, DPCM 30 marzo 2001 adottato in attuazione dell'art. 5 della legge n. 328/00, normativa della Regione Toscana sul Terzo Settore.

Regolamento U.E. n. 223/14 e circolari e istruzioni operative emanate dall'AGEA.

Deliberazione dell'ANAC n. 32/16.

Normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea in materia di igiene e sostanze alimentari, nonché di sicurezza e igiene dei locali.

Il gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi previsti nel presente appalto (decreto legislativo n. 81/08).

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge n. 136/10.

Art. 4 – Atti e modelli di gara

Gli atti di gara sono costituiti da:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara
- c) capitolato speciale d'appalto.

Sono messi a disposizione dei soggetti concorrenti i seguenti modelli di gara (che si allegano dal n. 1 al n. 9):

- a) **mod. 1** – facsimile dell'istanza di ammissione alla gara;
- b) **mod. 2** – facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà;
- c) **mod. 3** – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m ter), del Codice da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice;
- d) **mod. 4** – schema di articolazione dell'offerta tecnica;
- e) **mod. 5** - modello per la presentazione dell'offerta economica e quantitativa;

- f) **mod. 6** - facsimile della dichiarazione del soggetto concorrente di avvalimento ex art. 49 del Codice;
- g) **mod. 7** - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 49 del Codice;
- h) **mod. 8** - facsimile della dichiarazione del soggetto concorrente di avvalimento ex art. 186 bis R.D. n. 267/42;
- i) **mod. 9** - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. n. 267/42.

La documentazione è pubblicata in internet all'indirizzo: <http://www.sds.firenze.it>

Art. 5 - Soggetti ammessi alla gara e condizioni di ammissione

Possono partecipare alla gara i soggetti stabiliti nella **sezione III del bando di gara punto III.2 ("Norme e criteri oggettivi di partecipazione: soggetti ammessi")** in possesso dei requisiti di cui al **punto III.3 ("Norme e criteri oggettivi di partecipazione: requisiti di ammissione alla gara")**.

Norme di partecipazione delle A.T.I., A.T.S., G.E.I.E, Consorzi e Contratti di Rete.

E' fatto divieto ai soggetti concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del Codice, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di soggetto di cui all'art. 34, comma 1, lettera f) o f-bis), del Codice.

I seguenti soggetti devono, altresì, produrre e inserire nella busta "A":

I consorzi:

- a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio);
- c) dichiarazione attestante a quale tipologia appartengono tra quelle previste all'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), del Codice. Nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. A tutti i detti consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

I Raggruppamenti Temporanei già costituiti:

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettere b) e c), del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Alle condizioni previste dell'art. 37, comma 8, del Codice, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione resa da ciascun soggetto concorrente attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) dichiarazione d'impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- c) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- d) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

A. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5/09:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo n. 82/05, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito "CAD"), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5/09:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

C. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- b) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun soggetto concorrente aderente al contratto di rete. I contratti devono attestare:
 - a quale soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le ATI, le reti d'impresa e per i consorzi ordinari di cui all'art. 34, lettere d) ed e), del Codice, le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) le ATI o i consorzi. Per i consorzi di cui all'art. 34, lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), del Codice, ai sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti d'ordine speciale, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso. I consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell'art. 36, comma 5, e dell'art. 37, comma 7, del Codice, dovranno presentare anch'essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale. In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni dell'art. 37 del Codice.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 186 bis del Regio Decreto n. 267/42, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale ovvero concordato in bianco con riserva di presentare un piano che rechi la continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I., purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate a una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al predetto art. 186 bis, comma 5, del Regio Decreto n. 267/42, può provenire anche

da un operatore facente parte del raggruppamento che deve però essere in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione propria e per svolgere la funzione di ausiliario.

L'impresa che abbia presentato ricorso pendente per l'ammissione al concordato con continuità aziendale ovvero concordato in bianco con riserva di presentare un piano che rechi la continuità aziendale può partecipare alla gara alle condizioni delle imprese già ammesse al concordato con continuità aziendale, purché in possesso dell'autorizzazione del Tribunale.

Con riferimento all'art. 37, comma 9, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ulteriori norme di partecipazione in caso di avvalimento

E' ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 49 del Codice e dall'art. 88, comma 1, del DPR n. 207/10 (*"Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*), nel prosieguo denominato **"Regolamento"**.

L'operatore economico (di seguito: "soggetto avvalente") che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (di seguito "impresa ausiliaria"), dovrà produrre, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nel bando di gara, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione del soggetto avvalente attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice e l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e della impresa ausiliaria (**mod. 6**);
- b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, l'obbligo verso il soggetto concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il soggetto concorrente, nonché l'attestazione della impresa ausiliaria che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice (**mod. 7**);
- c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento. Il contratto deve riportare ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Regolamento, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla presente lettera, il soggetto concorrente (soggetto avvalente) può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo). Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolo in materia di avvalimento, si fa rinvio integrale all'art. 49 del Codice e all'art. 88 del Regolamento, al bando di gara, al presente disciplinare e al capitolato speciale di appalto.

Nel caso particolare di avvalimento connesso alla partecipazione di soggetti concorrenti per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto n. 267/42 (concordato con continuità aziendale ovvero concordato in bianco con riserva di presentare un piano che rechi la continuità aziendale), deve essere presentata la documentazione prevista dal successivo art. 11, lettera A11).

La predetta documentazione deve essere inserita nella busta "A"

Art. 6 - Contributo obbligatorio a favore dell'ANAC

Secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 65 e 67, del Codice e dalla deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 153, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento a favore dell'ANAC del contributo previsto per la fascia di importo della gara in oggetto.

L'operatore economico che intende partecipare a una procedura di scelta del contraente dovrà versare la contribuzione, ove previsto dalla deliberazione in vigore, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico, dalla lettera d'invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Art. 7 - Presa visione di locali. Per la partecipazione alla gara è obbligatoria la presa visione dei luoghi da parte dei soggetti concorrenti.

Per richiedere l'effettuazione del sopralluogo presso la struttura, i soggetti concorrenti dovranno inviare apposita richiesta alla Società della Salute, **non oltre 21 (ventuno) giorni dalla data di pubblicazione del**

bando di gara, all'indirizzo di posta elettronica direttore@sds.firenze.it, indicando nome e cognome delle persone incaricate di effettuarlo e un recapito telefonico di certa reperibilità presso il quale essere contattati per concordare l'appuntamento. Una volta concordato l'appuntamento la Società della Salute invierà una mail di conferma dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da cui è stata inviata la richiesta.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da suo delegato. Al termine del sopralluogo verrà rilasciata un'attestazione di avvenuto sopralluogo in duplice copia, delle quali una verrà consegnata al rappresentate del soggetto concorrente che dovrà allegarla fra la documentazione amministrativa di gara e l'altra, controfirmata dall'incaricato a conferma dell'effettuato sopralluogo, sarà trattenuta dalla stazione appaltante per gli eventuali riscontri.

In caso di società raggruppate o GEIE, aggregazione d'impresе di rete o partecipanti nell'ambito di consorzi ordinari di concorrenti è sufficiente che, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo venga effettuato dal legale rappresentante di una delle società raggruppate o consorziate che partecipano alla presente procedura. La persona che effettuerà il sopralluogo dovrà presentarsi munita di documento di identità ed eventualmente di delega (che a sua volta dovrà avere allegata copia del documento di identità del delegante) in duplice copia. Le deleghe saranno allegate a ciascuna delle due copie dell'attestazione di sopralluogo. Non sarà richiesto alla persona che compie il sopralluogo di dichiarare per quale soggetto concorrente agisce. Pertanto, in quella sede, non sarà compiuta alcuna verifica sul fatto che la sua qualifica o quella del delegante gli consenta di effettuare il sopralluogo per un determinato soggetto concorrente. La verifica che il sopralluogo è stato effettuato dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da suo delegato avverrà in sede di esame della documentazione amministrativa prodotta in gara.

Si precisa che non è ammesso il sopralluogo in rappresentanza di più soggetti.

La non effettuazione del sopralluogo nelle forme prevista costituirà causa di esclusione dalla gara.

Il relativo attestato deve essere inserito nella busta "A".

Art. 8 – Modalità di acquisizione degli atti e dei modelli di gara.

Tutti gli atti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente all'indirizzo web: www.sds.firenze.it

Art. 9 - Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso). A tal fine le stesse dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante sarà sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, andrà allegata copia autentica della relativa procura.

In caso di soggetti concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del soggetto concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni di cui ai successivi punti A1), A2) e A3) dell'art. 11 dovranno essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo web: www.sds.firenze.it.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel CAD.

Art. 10 - Comunicazioni

Salvo quanto disposto al punto V.6) del bando ("Chiarimenti e FAQ"), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Società della Salute e i soggetti concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o all'indirizzo PEC indicati dagli stessi soggetti concorrenti.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del CAD, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni saranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC.

Eventuali modifiche del numero di fax, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria o dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente la Società della Salute declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 11 - Contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara

Ciascun plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C), tutta redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del soggetto concorrente.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**Documenti per l'ammissione alla gara**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1) istanza di ammissione alla gara, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile (mod. 1) *(il contenuto del presente modello è obbligatorio e dovrà essere presentato da tutti i soggetti concorrenti. Nel caso in cui il soggetto concorrente non utilizzi il modello, nell'istanza dovranno essere riportate tutte le dichiarazioni/attestazioni nello stesso contenuti).*

L'istanza di ammissione alla gara dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e a essa dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa (nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari).

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del Codice, la citata istanza di ammissione alla gara dovrà essere presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del Codice, la citata istanza di ammissione alla gara dovrà essere presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 5/09, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 5/09, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In caso di soggetto di cui all'art. 34, comma 1, lettera f), del Codice, la citata istanza di ammissione alla gara dovrà essere presentata dal soggetto medesimo.

Ove più imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) o f-bis), del Codice, debbano formulare l'istanza di ammissione alla gara, potranno farlo

congiuntamente compilando un solo **mod. 1**, nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano istanza di ammissione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano.

Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti e allo stesso dovranno essere allegati le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

Nell'istanza di ammissione alla gara dovrà inoltre essere indicato l'indirizzo PEC del soggetto concorrente.

A2) dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 2**) (***il contenuto del presente modello è obbligatorio e dovrà essere presentato da tutti i soggetti concorrenti. Nel caso in cui il soggetto concorrente non utilizzi il modello, nell'istanza dovranno essere riportate tutte le dichiarazioni/attestazioni nello stesso contenuti***).

La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00, oppure, per i soggetti concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il soggetto concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38 del Codice.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà dovrà essere sottoscritta, ai sensi del DPR n. 445/00, dal legale rappresentante dell'impresa e a essa dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà dovrà essere presentata:

- a) da tutti i soggetti concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo;
- b) da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f), del Codice;
- c) dai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del Codice, se già costituiti;
- d) da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis) del Codice, che partecipano alla presente gara;
- e) dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis), del Codice, con soggettività giuridica;
- f) da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera f-bis), del Codice, e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- g) dalle imprese ausiliarie ex art. 49 del Codice;
- h) dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, che concorrono, attraverso i loro requisiti, alla dimostrazione dei requisiti del consorzio.

Si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante (titolare incluso), di socio unico, se persona fisica, o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, di direttori tecnici. In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50%, entrambi sono considerati soci di maggioranza e, in relazione a essi, se cessati, dovrà essere resa la dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

A3) dichiarazioni sostitutive di certificazioni inerenti le situazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m ter), del Codice, rese, ai sensi del DPR n. 445/00, dai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice, come da facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 3**) (***il contenuto del presente modello è obbligatorio e dovrà essere presentato solo dai soggetti interessati che sono sotto indicati. Nel caso in cui il soggetto concorrente non utilizzi il modello, nell'istanza dovranno essere riportate tutte le dichiarazioni/attestazioni nello stesso contenuti***).

Tali dichiarazioni, inerenti circostanze rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara dei soggetti concorrenti, dovranno essere rese, per ciascuno dei soggetti concorrenti singoli o raggruppati, **solo ed esclusivamente**:

- a) dai consorzi, se già costituiti;
- b) dai soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE, per i componenti delle reti di impresa, incluso l'organo comune);
- c) dai consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio;

- d) dalle imprese ausiliarie;
- e) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- f) da ogni socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- g) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- h) da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza;
- i) dal socio unico, se persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di società di altro tipo o consorzio.

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dagli interessati e a esse dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui qualcuno dei predetti soggetti sia una persona giuridica la ragione sociale e il codice fiscale della stessa dovranno comunque essere indicati negli appositi spazi predisposti.

Nel caso di società con meno di quattro soci, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del Codice, dovranno essere rese dai soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%.

Non è tenuto a presentare il mod. 3 il soggetto che ha compilato e sottoscritto la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al mod. 2.

A4) in originale la **dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 385/93**, attestante la capacità finanziaria ed economica del/i soggetto/i concorrente/i. La dichiarazione dovrà essere riferita al soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente singolo o raggruppato o consorziato, impresa retista, consorziato indicato quale esecutore del servizio da un consorzio) ***(il presente documento è obbligatorio e dovrà essere presentato da tutti i soggetti concorrenti)***.

A5) cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del Codice, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo di stimato a base d'asta e, quindi, a **5.900,00 euro**, costituita alternativamente da contanti o da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Società della Salute, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa ***(la cauzione è obbligatoria e dovrà essere presentata da tutti i soggetti concorrenti)***.

La cauzione, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del Codice, può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e dell'art. 46, comma 1 ter, del Codice, introdotti rispettivamente dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge n. 90/14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/14, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2, del Codice, e, comunque, per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai soggetti concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria nel caso di soccorso istruttorio e dovrà essere reintegrata, qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

Nel caso in cui la fideiussione è presentata da un'ATI non ancora costituita essa dovrà essere intestata e, quindi, sottoscritta da ciascun membro del costituendo raggruppamento in qualità di contraente.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla sezione di tesoreria provinciale o dall'azienda autorizzata prescelta nella causale della quale dovrà essere indicata la ragione sociale del soggetto concorrente e la dicitura ***“Selezione per l'affidamento dei servizi assistenziali e diversi presso la struttura “Casa Domotica” – cauzione provvisoria”***.

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del soggetto concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Società della Salute (il valore dovrà essere al corso del giorno del deposito);
- b) in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento presso ... [*indicare gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale*];
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo n. 58/98.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o di altro soggetto di cui all'art. 75, comma 3, del Codice, contenente l'impegno verso il soggetto concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà essere:

- a) conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 127, comma 4, del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/04, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge n. 109/94, deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);
- b) prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/00, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c) corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- d) valida per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

Dovrà inoltre prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società della Salute;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del soggetto concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e dell'art. 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Società della Salute della sanzione pecuniaria prevista nel successivo art. 14, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

In caso di mancata sanatoria, la Società della Salute procederà all'**esclusione** del soggetto concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri soggetti concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i soggetti concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del Codice, il soggetto concorrente può

- godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, il soggetto concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

A6) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 75, comma 3, del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del Codice qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto potrà far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A5) **(la presentazione dell'impegno di un fideiussore è obbligatorio e dovrà essere presentato da tutti i soggetti concorrenti)**.

A7) Attestazione di avvenuto sopralluogo **(la presente attestazione è obbligatoria e dovrà essere presentata da tutti i soggetti concorrenti)**.

Qualora a causa di variazioni nelle cariche societarie intervenute fra l'effettuazione del sopralluogo e la presentazione dell'offerta non ci sia analogia fra i nominativi dei legali rappresentanti dichiarati nell'istanza di ammissione alla gara e colui che ha effettuato il sopralluogo o ha firmato la delega per la sua effettuazione sarà necessario allegare una dichiarazione che giustifichi tale situazione.

A8) Copia del bollettino di versamento del contributo obbligatorio a favore dell'ANAC.

Il soggetto concorrente dovrà dare dimostrazione del pagamento della somma a favore dell'ANAC, quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/05, e della deliberazione ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 **(la copia del bollettino è obbligatoria e dovrà essere presentata da tutti i soggetti concorrenti)**.

A9) dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 6**) e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore **(solo per i soggetti che ricorrono all'avvalimento)**.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari **(il presente modello dovrà essere presentato in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento)**.

A10) dichiarazione dell'impresa ausiliaria (solo per i soggetti che ricorrono a impresa ausiliaria), con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 7**) e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

N.B. si richiama inoltre per l'impresa ausiliaria la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3), utilizzando il **mod. 2** e il **mod.3**.

A11) Solo i soggetti concorrenti (compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura) **per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto n. 267/42 (concordato con continuità aziendale ovvero concordato in bianco con riserva di presentare un piano che rechi la continuità aziendale)**, sia che vi siano già stati ammessi, sia che abbiano ricorso pendente per l'ammissione, dovranno produrre fra la documentazione amministrativa:

- una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d), del Regio Decreto n. 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- la dichiarazione di ricorso all'avvalimento, con l'indicazione dell'impresa ausiliaria cui farà ricorso, per la durata del contratto, nel caso in cui fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto (**mod. 8**);
- la dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis del Regio Decreto n. 267/42, che dovrà contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del soggetto concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto (**mod. 9**).

I predetti documenti dovranno essere presentati solo da parte dei soggetti che sono sottoposti a procedura di concordato.

Tenuto conto che l'appalto rientra nell'allegato IIB e non sussiste uno specifico ed esplicito riferimento all'applicabilità delle disposizioni sull'AVCPASS, **la Società della Salute ritiene non necessaria la produzione del PASSOE da parte del soggetto concorrente.**

Si precisa che i modelli da utilizzare sono il mod. 1 e il mod. 2.

Il mod. 3 dovrà essere utilizzato solo dai consorzi, se già costituiti, per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, per i componenti delle reti di impresa, per i consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio, da ogni socio per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza ecc.

Il mod. 6 e il mod. 7 dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente nel caso di ricorso all'avvalimento.

Il mod. 8 e il mod. 9 dovranno essere utilizzati solo nel caso in cui il soggetto concorrente sia sottoposto a procedura di concordato con continuità aziendale.

I Consorzi, le Associazioni Temporanee d'impresa o di Scopo, i consorzi di rete, i GEIE costituiti o non costituiti devono allegare i documenti di cui al precedente art. 5.

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "Offerta tecnica", dovrà essere contenuta l'offerta tecnica redatta secondo l'articolazione del **mod. 4**, messo a disposizione dei soggetti concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata. L'elaborato costituente l'offerta tecnica dovrà preferibilmente essere redatto secondo l'articolazione dello schema di cui al predetto modello e constare, al massimo, di 25 pagine numerate (con esclusione di eventuali allegati), formato A4, carattere Times New Roman non inferiore a 12, interlinea non inferiore a 1,5, margini non inferiori a 2 cm, oltre copertine, intercalari, allegati grafici e attestazioni di varia natura se ritenute necessari.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore.

Il progetto costituente l'offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmato per esteso in originale, in calce, dal titolare o dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'impresa concorrente. In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del Codice, non ancora costituiti, il progetto dovrà essere firmato da tutti i soggetti che lo compongono.

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e art. 46, comma 1 ter, del Codice, a condizione che sia riconducibile al soggetto concorrente e dietro pagamento in favore della Società della Salute, della sanzione pecuniaria prevista all'art. 14 del disciplinare di gara.

A pena di esclusione, gli elaborati costituenti l'offerta tecnica non dovranno contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto e la busta B dovrà essere separata dalla busta C.

C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "Offerta economica", dovrà essere contenuta l'offerta economica, redatta secondo l'articolazione del mod. 5 messo a disposizione dei soggetti concorrenti fra i modelli di gara, contenente il ribasso offerto, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo a base d'asta. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta prevista dal capitolato speciale di appalto. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

Norme specifiche comuni per la firma dell'offerta tecnica e economica. In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di reti di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza a un soggetto, le firme sull'offerta economica e tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese riunite in rete per la presente gara.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta economica e tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Nel caso in cui la sottoscrizione dei modelli sia effettuata dal procuratore dei legali rappresentanti è obbligatorio allegare al primo dei modelli firmati copia conforme all'originale della relativa procura.

Art. - 12 – Svolgimento della gara e criteri di aggiudicazione

La gara verrà espletata mediante procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice.

Le procedure di gara avranno inizio **alle ore 14,00 del giorno 28 aprile 2016** presso una sala aperta al pubblico negli uffici della Società della Salute, in Firenze, Viale della Giovine Italia n. 1/1, anche se nessuno dei rappresentanti dei soggetti concorrenti sia presente.

Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell'ammissione e di apertura delle offerte economiche, si svolgeranno in seduta pubblica dinanzi al Presidente del Seggio di gara. La Commissione giudicatrice, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, valuterà le stesse in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente del Seggio di gara darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara

Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del Codice e del DPR n. 445/00.

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del DPR n. 445/00.

Criteri di valutazione delle offerte

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice, valutata in base ai seguenti elementi:

A) Offerta tecnica per un punteggio massimo di 70 punti.

La Commissione giudicatrice esaminerà e valuterà, in una o più sedute segrete, le offerte tecniche dei soggetti concorrenti valutandole con un massimo di 70 punti secondo i seguenti criteri:

	INDICATORE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Modalità di analisi dei bisogni degli ospiti e di conseguente definizione, valutazione e verifica dei progetti assistenziali interni alla struttura <i>Il punteggio sarà attribuito sulla qualità dell'analisi svolta e sulla conseguente appropriatezza della proposta presentata dal soggetto concorrente</i>	5
2	Programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio oggetto d'affidamento, con riferimento ai seguenti ambiti e relativa ripartizione in sottopunteggi <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità dei servizi offerti e della loro appropriatezza rispetto alle caratteristiche della "Casa domotica"</i>	
2a	Programmazione delle attività e modello organizzativo dei servizi	10
2b	Attività di assistenza alla persona	5
2c	Servizi infermieristici	2
2d	Pulizia e cura degli ambienti	2
2e	Supporto logistico, orientamento e collegamento degli ospiti della "Casa domotica" con il territorio e i suoi servizi	5
2f	Modalità di gestione e di erogazione del servizio di fornitura dei pasti	4
2g	Servizio di trasporto degli ospiti da e verso "Casa domotica"	4
2h	Sistema di documentazione interna e reportistica	3
3	Metodologia di gestione e supervisione del personale: programmazione del lavoro, turnazioni, sostituzioni, selezione, prevenzione del <i>turn-over</i> <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'idoneità della metodologia e degli interventi proposti dal soggetto concorrente</i>	4
4	Programma di formazione, prodotta direttamente o partecipata all'esterno, che il soggetto concorrente intende realizzare in corso di esecuzione dell'appalto in favore del coordinatore e degli operatori addetti all'assistenza, con riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione del servizio stesso, secondo la seguente articolazione:	
4a	Numero di corsi/seminari di durata da 4 a 10 ore <i>Il punteggio di 0,5 punti sarà attribuito per ciascun corso/seminario rivolto agli operatori addetti all'assistenza o al coordinatore (lo stesso corso rivolto a figure diverse viene considerato come unico). Qualora la somma superi il punteggio massimo dell'indicatore (4 punti), sarà comunque attribuito il punteggio massimo</i>	4
5	Migliorie: offerta di eventuali servizi o beni aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dal capitolato speciale di appalto in favore degli utenti del servizio oggetto d'appalto e/o della Società della Salute, senza oneri aggiuntivi per gli stessi <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base del numero e della qualità dei servizi e dei beni aggiuntivi offerti dal soggetto concorrente</i>	10
6	Coinvolgimento di risorse informali e attività di volontariato, per interventi non riconducibili ai servizi o ai beni aggiuntivi indicati al punto 5 <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità degli interventi proposti dal soggetto concorrente</i>	7
7	Reimpiego del personale impiegato nell'ambito precedente aggiudicatario: <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base di un punto per ogni persona impiegata dal precedente aggiudicatario che sarà reimpiegata nella Casa con inquadramento giuridico e retributivo non inferiore a quello precedente</i>	5

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica del soggetto concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili dall'offerta stessa sarà calcolato attraverso la seguente formula:

$$C = \Sigma [W(i) * V(i)] + W(a) + W(b)$$

dove:

C = indice di valutazione dell'offerta;

W(i) = punteggio attribuito ai parametri di valutazione di cui ai punti 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 3, 5 e 6;

V(i) = coefficiente (variabile tra zero e uno) attribuito dalla Commissione giudicatrice ai parametri di valutazione di cui ai punti 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 3, 5 e 6;

W(a) = punteggio attribuito al parametro di valutazione di cui al punto 4a;

W(b) = punteggio attribuito al parametro di valutazione di cui al punto 7.

Per i parametri di valutazione di cui ai punti 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 3, 5 e 6 i coefficienti V(i) sono determinati attraverso il seguente procedimento:

- ciascun commissario attribuirà all'offerta, in relazione allo specifico parametro di valutazione, un coefficiente variabile fra 0 e 1, espresso in valore centesimale con le seguenti articolazioni: 0 = totalmente inadeguato; 0,1 = molto carente; 0,2 = carente; 0,3 = insufficiente; 0,4 = mediocre; 0,5 = quasi sufficiente; 0,6 = sufficiente; 0,7 = discreto; 0,8 = buono; 0,9 = molto buono; 1 = ottimo;
- sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti all'offerta per lo specifico parametro di valutazione e la media stessa sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che, ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore;
- una volta terminato per tutti i soggetti concorrenti il calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti per il singolo parametro di valutazione, le stesse saranno trasformate in coefficienti definitivi riportando a uno la media più alta e proporzionando a essa le medie provvisorie prima calcolate. Anche in questo caso, i coefficienti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che, ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore;
- una volta determinato il punteggio complessivo dell'offerta tecnica, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il **punteggio massimo dell'offerta tecnica (max 70 punti)** e il **punteggio massimo dell'offerta economica (max 30 punti)**, per ciascun soggetto concorrente si procederà, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 7/11, a un'ulteriore riparametrazione, assegnando il **punteggio di 70 punti** al soggetto concorrente che ha ottenuto il punteggio massimo e rapportando proporzionalmente il punteggio degli altri soggetti concorrenti.

La procedura di cui ai punti c) e d) sarà effettuata solo nel caso di almeno due offerte.

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte che ottengano un punteggio C(a) inferiore a 40, prima della suddetta operazione di riparametrazione.

Non si procederà alla riparametrazione di cui alle lettere c) e d) in presenza di un'unica offerta.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice sarà assistita da un segretario verbalizzante.

B) Offerta economica per un punteggio massimo di 30 punti.

In questa fase la Commissione giudicatrice verificherà la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nella predetta busta C) e valuterà le offerte economiche dei soggetti concorrenti come segue: al ribasso offerto rispetto all'importo a base d'asta sarà attribuito fino a un massimo di 30 punti (in caso di discordanza fra i valori delle percentuali di ribasso offerti espressi in cifre e quelli espressi in lettere si considererà valido quello più vantaggioso per la Società della Salute).

Il punteggio massimo (30) sarà assegnato all'offerta, fra quelle pervenute, con il ribasso maggiore. Alle altre offerte con ribasso inferiore sarà attribuito un minor punteggio sulla base della seguente formula:

Pi (per A1 <= Asoglia) = 30 x (0,90 x A1 / Asoglia);

Pi (per A1 > Asoglia) = 30 x {0,90 + (1 - 0,90) x [(A1 - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]};

Durante tutte le fasi della valutazione delle offerte i punteggi attribuiti per i singoli parametri di valutazione saranno arrotondati alla quarta cifra decimale.

Alla fine delle operazioni si procederà alla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice all'offerta tecnica e dei punteggi attribuiti all'offerta economica e l'aggiudicazione provvisoria del servizio avverrà in favore del soggetto concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo.

In caso di parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il soggetto concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore pareggio la graduatoria sarà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica.

La Società della Salute si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

In ogni caso la Società della Salute si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o se aggiudicata di non procedere alla stipula del contratto.

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto concorrente che sarà collocato più in alto nella graduatoria come sopra determinata.

L'offerta è immediatamente vincolante per i soggetti concorrenti. Il verbale della Commissione giudicatrice e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, si potrà comunque addivenire solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla Società della Salute per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal capitolato speciale di appalto e dalla normativa vigente.

Si avvertono i soggetti concorrenti che, in relazione al numero e alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe svolgersi in più sedute, pubbliche e riservate.

Art. 13 - Informazioni complementari sulla procedura di apertura

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, compresa quella di constatazione del contenuto delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione al seguente indirizzo web: www.sds.firenze.it.

I risultati di gara saranno resi noti sul seguente **indirizzo web**: www.sds.firenze.it.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dalla Società della Salute esclusivamente tramite PEC. A tal fine il soggetto concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, sulla busta e nel **mod. 1**, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo PEC al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

E' obbligo del soggetto concorrente comunicare tempestivamente alla Società della Salute via PEC (all'indirizzo segreteria@pec.sds.firenze.it) ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel **mod. 1** per la ricezione delle comunicazioni.

La Società della Salute effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 del Codice mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti e i dettagli della procedura all'indirizzo web www.sds.firenze.it.

Art. 14 – Soccorso istruttorio.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 38, comma 2 bis, e all'art. 46, comma 1 ter, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara:

- a) il soggetto concorrente è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della **sanzione pecuniaria di 295,00 euro**, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria;
- b) la Società della Salute assegna al soggetto concorrente il termine di 7 giorni solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La risposta oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, agli effetti di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 bis, e dall' art. 46, commi 1 e 1 ter, del Codice, costituirà tardivo adempimento e comporterà l'esclusione della gara. Analogamente, in caso di inutile decorso del predetto termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la Società della Salute si atterrà alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1/15 reperibile sul sito:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5957

In caso di accertamento di mancanza, incompletezza o irregolarità di elementi e dichiarazioni essenziali, il soggetto concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che dovranno rendere eventuali dichiarazioni. Ai fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.

La sanzione di cui all'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dovrà essere versata entro il termine assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento di soccorso istruttorio e con le modalità ivi indicate.

In caso di mancato versamento della sanzione, da parte del soggetto concorrente che si è avvalso del soccorso istruttorio, questa stazione appaltante procederà alla escussione della cauzione provvisoria con

obbligo per il soggetto concorrente di reintegrazione nel termine di 7 giorni, pena l'esclusione dalla gara, come indicato dall'ANAC nella determinazione n. 1/15.

In conformità con la determinazione ANAC n. 1/15, non si procederà all'incameramento ove il soggetto concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Art. 15 – Motivi di esclusione

Non potranno essere in ogni caso oggetto di soccorso istruttorio ai sensi delle predette disposizioni, i seguenti **inadempimenti o irregolarità “insanabili”**, come chiarito anche nella determinazione ANAC n. 1/15:

- a) carenza sostanziale dei requisiti generali o speciali alla data della domanda di partecipazione;
- b) mancata indicazione della volontà di ricorrere all'avvalimento o al subappalto necessario per la qualificazione;
- c) offerta pervenuta fuori termine;
- d) offerta plurima o condizionata o in aumento;
- e) offerta priva di prezzo o di indicazione del ribasso;
- f) carenze o mancanza dell'offerta tecnico o dell'offerta economica;
- g) mancata presentazione in buste distinte dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
- h) offerta pervenuta in plico con lacerazioni tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza.

Art. 16 - Stipulazione del contratto

L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia e all'acquisizione di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta. Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del Codice e del DPR n. 445/00.

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del DPR n. 445/00.

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all'acquisizione della suddetta documentazione.

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 210/02, convertito dalla legge n. 266/02, e di cui all'art. 90, comma 9 del decreto legislativo n. 81/08.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del Codice, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12, ai fini della stipulazione del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscriverà il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.

Tutte le spese relative all'appalto e consequenziali saranno a carico dell'aggiudicatario che dovrà sostenerle, previa comunicazione della Società della Salute, unitamente al versamento del deposito cauzionale definitivo.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione della documentazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella richiesta, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, la Società della Salute avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, si procederà ad affidare il servizio al soggetto concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento alla Società della Salute dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la Società della Salute la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

Art. 17 - Disposizioni varie

Il recapito dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal bando di gara.

Gli atti di gara non vincolano la Società della Salute, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento dei suoi obiettivi, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale di appalto da parte dei soggetti concorrenti.

E' vietata ogni forma di cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai soggetti concorrenti resteranno acquisiti dalla Società della Salute, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa e onere sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del decreto legislativo n. 159/11, la Società della Salute si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

Art. 18 - Privacy e accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla legge n. 241/90. In particolare si dà atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater, del Codice, l'accesso informale è consentito entro 10 (dieci) giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i casi di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art. 13, presso la Società della Salute di Firenze, Viale della Giovine Italia, n. 1/1 - Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00.

Art. 19 - Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 del Codice

Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del Codice, il soggetto concorrente ha l'obbligo di indicare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa e, dunque, sottratti all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5 quater, del Codice. A tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta.

Qualora il soggetto concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dal soggetto concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste dalla Società della Salute. In caso contrario, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.

In ogni caso, resta ferma la facoltà della Società della Salute di valutare le dichiarazioni del soggetto concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del Codice, della legge n. 241/90 e del DPR n. 184/06. Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente articolo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 184/06, fermo restando che la Società della Salute si riserva di valutare comunque le dichiarazioni del soggetto concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del Codice, della legge n. 241/90 e del DPR n. 184/06.

Art. 20 - Clausola compromissoria e procedure di ricorso

Ai sensi dell'art. 241, comma 1 bis, del Codice, si dà atto che, come previsto nel capitolato speciale di appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 -bis è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal decreto legislativo n. 104/10. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli n. 40, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/10.

Firenze, 25 marzo 2016